

I Sistemi di Informazioni Creditizie (SIC)

Cosa sono i SIC?

I Sistemi di Informazioni Creditizie (SIC) sono delle banche dati che raccolgono e gestiscono informazioni relative a richieste/rapporti di credito.

Gli enti partecipanti (banche e società finanziarie), su base volontaria, forniscono ai SIC i dati relativi ai rapporti di credito della propria clientela e, per contro, vi accedono per conoscere la storia creditizia (andamento dei pagamenti; esposizione debitoria residuale, stato del rapporto) di chi ha richiesto un finanziamento.

Dal 1° gennaio 2005 è in vigore il "codice di deontologia e buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti" pubblicato sulla G.U. n. 300 del 23 dicembre 2004, che disciplina specificamente l'attività dei SIC e degli enti finanziari che vi accedono.

Sottoscritto dai gestori dei SIC, dai rappresentanti degli enti finanziari, da alcune associazioni dei consumatori e dal Garante per la protezione dei dati personali, il codice prevede una serie di disposizioni chiare e precise a tutela dei dati personali dei soggetti censiti, in armonia con il dettato legislativo del Codice privacy (Dlgs. 196/2003).

Quali sono le SIC e come contattarle?

CRIF S.p.A. (Centrale Rischi Finanziari)
Ufficio Relazioni con il Pubblico
Via Zanardi 41 - 40131 Bologna
Tel. 0516458900, Fax 0516458940
Sito internet: www.consumatori.crif.com

EXPERIAN INFORMATION SERVICE S.p.A.
Servizio Tutela Consumatori
Via Pesenti n. 121 - 00173 Roma
Tel. 199.183.538, Fax 199.101.850
Sito internet: www.experian.it (Area Consumatori)

CTC (Consorzio Tutela del Credito)
Viale Tunisia 50 - 20124 Milano
Tel. 0266710235-29, Fax 0267479250
Sito internet: www.ctconline.it

La conservazione dei dati

I tempi di conservazione dei dati sono stati stabiliti dal codice di deontologia e buona condotta e sono organizzati secondo tempi diversi:

Richieste di finanziamento: 6 mesi, qualora l'istruttoria lo richieda, o 1 mese in caso di rifiuto della richiesta o rinuncia alla stessa

Morosità di due rate o mesi poi sanate: 12 mesi dalla regolazione

Ritardi superiori sanati anche su transazione: 24 mesi dalla regolazione

Eventi negativi (ossia morosità, gravi inadempienze, sofferenze) non sanati: 36 mesi dalla data di scadenza contrattuale del rapporto o dalla data in cui è risultato necessario il loro ultimo aggiornamento (in caso di successivi accordi o altri eventi rilevanti in relazione al rimborso)

Rapporti che si sono svolti positivamente (senza ritardi o altri eventi negativi): 36 mesi in presenza di altri rapporti con eventi negativi non regolarizzati. Nei restanti casi, il termine sarà di 36 mesi dalla data di cessazione del rapporto o di scadenza del contratto, ovvero dal primo aggiornamento effettuato nel mese successivo a tali date.